

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'USO DEGLI ORTI URBANI

(Politiche sociali per invecchiamento attivo e autonomia)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 22/7/2016

INDICE:

- Articolo 1 – Definizione
- Articolo 2 – Criteri Generali
- Articolo 3 – Requisiti di assegnazione
- Articolo 4 – Durata dell'assegnazione – Recesso anticipato
- Articolo 5 – Esclusività
- Articolo 6 – Canone di concessione
- Articolo 7 – Obblighi del Concessionario
- Articolo 8 – Coltivazioni
- Articolo 9 – Ricoveri
- Articolo 10 – Altre costruzioni
- Articolo 11 – Divieti
- Articolo 12 – Vigilanza
- Articolo 13 – Decadenza
- Articolo 14 – Furto, danni e infortuni
- Articolo 15 – Manodopera retribuita e concessioni a terzi
- Articolo 16 – Ghiaccio e sgombero neve

ARTICOLO 1 DEFINIZIONE

Per orto urbano s'intende un appezzamento di terreno, messo a disposizione dei cittadini occhieppesi, con l'obiettivo di favorire un utilizzo di carattere ricreativo, destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario.

Le aree comunali da destinare ad orti urbani, da individuarsi con apposita delibera di Giunta, vengono assegnate ai cittadini residenti in Occhieppo Inferiore che ne facciano richiesta. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto, che verrà assegnato alla persona richiedente. E' prevista la possibilità, in sede di Bando, di assegnare più aree a ciascun richiedente, fatto salvo che il numero di richieste pervenute sia inferiore al numero di aree disponibili.

L'amministrazione comunale può riservarsi, tramite apposite convenzioni, di assegnare aree ad uso di orto urbano anche ad associazioni. In tal caso sono valide le norme di questo regolamento dall'articolo 7 al 16.

ARTICOLO 2 CRITERI GENERALI

La concessione degli orti viene disposta a cadenza quinquennale. E' compito degli uffici preposti predisporre il Bando, richiedere e verificare la documentazione prevista, stilare l'elenco dei concessionari.

La procedura di assegnazione verrà pubblicizzata attraverso avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio, affissione di manifesti ed inserimento nel sito internet istituzionale del Comune. Particolare attenzione verrà posta nel favorire con questa misura l'autonomia e l'invecchiamento attivo.

ARTICOLO 3 REQUISITI DI ASSEGNAZIONE

Requisiti indispensabili per i cittadini che presentano domanda di concessione sono:

- essere residenti ad Occhieppo Inferiore da almeno 2 anni, alla data di scadenza prevista nel Bando (il requisito può essere derogato per i trasferimenti avvenuti successivamente all'assegnazione, qualora l'assegnatario dimostri che il trasferimento non impedisce la gestione dell'area ortiva);
- essere maggiorenni alla data di scadenza del Bando;
- essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto con proprie risorse;
- non avere la proprietà o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile né pubblici né privati nel territorio comunale.

Le richieste di concessione, redatte su apposito modulo allegato al Bando e debitamente sottoscritte, devono essere presentate all'Ufficio Tecnico comunale nei termini prestabiliti.

Tra gli aventi diritto viene formulata una graduatoria che avrà valore per cinque anni solari, tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- precedente utilizzazione delle singole aree sulla base di accordi verbali con l'amministrazione comunale;
- indicatore ISEE;
- età del richiedente;
- composizione del nucleo familiare;
- posizione lavorativa.

Il dettaglio ed i pesi di ciascun criterio di valutazione verrà stabilito dalla Giunta comunale in sede di approvazione del Bando.

Gli appezzamenti disponibili verranno concessi seguendo l'ordine della graduatoria. Ad essa si attingerà anche per eventuali surroghe ed in tal caso le concessioni avranno durata pari all'originaria scadenza. La graduatoria avrà durata fino alla pubblicazione del nuovo bando.

ARTICOLO 4 DURATA DELL'ASSEGNAZIONE – RECESSO ANTICIPATO

La concessione ha durata quinquennale, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei concessionari, con preavviso da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o con presentazione al protocollo dell'Ente almeno tre mesi

antecedenti; in caso di cessazione per qualsiasi motivo della concessione, subentrerà, nella successiva annata agraria, il primo dei richiedenti in graduatoria.

Entro i tre mesi precedenti la scadenza del quinquennio, i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo quinquennio, qualora permangano i requisiti indispensabili riportati al precedente articolo 3.

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento, con preavviso di tre mesi a mezzo lettera raccomandata A.R., per motivi di carattere generale definiti dall'ente, quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione del P.R.G..C. o altro pubblico interesse, L'area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale.

ARTICOLO 5 ESCLUSIVITÀ

L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e non può né essere ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione. Per documentati motivi di salute e per vacanze, la coltivazione può essere temporaneamente consentita a favore di persona di fiducia del concessionario per un periodo massimo di sei mesi.

ARTICOLO 6 CANONE DI CONCESSIONE

Un eventuale canone di concessione potrà essere stabilito con delibera della Giunta Comunale. A fine anno eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per manutenzione straordinaria verranno suddivise proporzionalmente tra i lotti assegnati, e l'importo posto a carico di ciascuno dovrà essere versato, congiuntamente al canone dell'anno successivo, presso la Tesoreria comunale. Per le assegnazioni effettuate in corso d'anno il canone verrà determinato in proporzione ai mesi di utilizzo.

ARTICOLO 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato a:

- provvedere alla manutenzione delle parti comuni come ingressi, passaggi, recinzione ecc...;
- completare l'eventuale recinzione dell'area, garantendo il passaggio ai vicini ove e se necessario;
- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto, per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni, secondo le disposizioni dettate dal referente degli orti (art 13);
- pagare l'eventuale canone annuo (art. 6) stabilito dal comune entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno solare, in mancanza di eventuale aggiornamento si intende confermato il canone dell'anno precedente;
- accettare e rispettare il presente regolamento;
- vigilare sull'insieme degli orti segnalando all'ufficio tecnico ogni eventuale anomalia;
- pulire, ogni qualvolta si renda necessario, la recinzione da eventuali arbusti e/o erbacce;
- controllare l'eventuale presenza di roditori nocivi e provvedere alla loro eradicazione.

ARTICOLO 8 COLTIVAZIONI

È consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori. È fatto divieto di coltivare piante d'alto fusto o comunque che possano arrecare danno agli orti confinanti.

La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

I residui vegetali che si intendono trasformare in composti dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, presenza di roditori e incuria) sul contesto urbano o verso altri orti.

ARTICOLO 9 RICOVERI

I ripostigli dovranno preventivamente essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico comunale e possedere le caratteristiche di accessorio di cui alle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C. I ripostigli non possono essere usati per il pernottamento.

ARTICOLO 10 ALTRE COSTRUZIONI

Eventuali coperture tipo serra dovranno rispettare la tipologia riferita alle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C., e comunque con figura geometrica di tipo tunnel o serra monofalda di tipo solare passiva, altezza massima di m 4,40 al colmo e m 2,75 all'imposta, struttura e infissi in acciaio zincato, copertura con pellicole trasparenti in acetato garantenti prestazioni antinebbia, antigocciolamento, ecc. o rete antigrandine.

Sono, inoltre, consentite pergole con tutori in legno di altezza massima m 2,40;

Anche per le altre costruzioni, la realizzazione di qualsiasi manufatto senza la preventiva autorizzazione comporta la revoca dell'assegnazione.

È vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione.

ARTICOLO 11 DIVIETI

È vietato:

- affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;
- tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso;
- accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli al di fuori dei mezzi utilizzabili alla coltivazione degli orti stessi;
- effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica senza previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale;
- scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente e nell'intorno dell'orto assegnato;
- superare le altezze massime consentite di cui all'art. 10;
- utilizzare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno come ad esempio lavare automobili e motoveicoli nell'orto;
- installare nei ripostigli elettrodomestici, bombole del gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- utilizzare e tenere in deposito nei ripostigli sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica (cioè quelle delle classi 1, 2 e 3) e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, oltre che tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino in base alla normativa vigente;
- l'ingresso agli orti di persone estranee se non accompagnate dal concessionario.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento comunale per la disciplina delle sanzioni amministrative.

ARTICOLO 12 VIGILANZA

Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è

a carico dell'Amministrazione comunale.

I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche.

I concessionari hanno l'obbligo di vigilare e segnalare ai competenti uffici comunali eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti.

ARTICOLO 13 DECADENZA

L'inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente regolamento comporterà la decadenza dell'assegnazione. Il comune si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza dall'assegnazione dell'area con preavviso di quindici giorni nei seguenti casi:

- utilizzo improprio dell'area;
- costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzioni di qualsiasi natura che non siano state preventivamente autorizzate;
- danneggiamento o incuria nel mantenimento dell'area e/o della recinzione;
- danneggiamento delle aree o della recinzione di altri lotti;
- non utilizzo diretto dell'area, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5;
- mancata coltivazione dell'orto, fatto salvo impedimenti giustificati;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 1.

In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

ARTICOLO 14 FURTO, DANNI E INFORTUNI

L'amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare.

ARTICOLO 15 MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI

L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno pena la revoca dell'assegnazione.

ARTICOLO 16 GHIACCIO E SGOMBERO NEVE

L'amministrazione non provvederà né allo sgombero della neve né al getto di sale per il ghiaccio nelle aree limitrofe e di accesso agli orti. È vietato depositare la neve rimossa dalle aree nelle vie di transito o nei lotti eventualmente liberi.